



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 250 / 2025 del 30/09/2025

OGGETTO: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE - RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE PROMOSSO DA PRO.MED S.R.L. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO. CIG B8643E35AC.

Presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – Ufficio del Commissario Straordinario in Cuneo, corso C. Brunet n. 19/A,

Il Commissario Straordinario

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1-1513/2025/XII del 26 agosto 2025)

Su conforme proposta del Direttore f.f. della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- visto il ricorso con istanza di sospensione cautelare innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, notificato in data 22.09.2025 a questa Azienda Ospedaliera, e a Pirinoli Enrico & C. S.r.l., a Fermed S.r.l., a Endotecnica S.r.l., a Me.Sys S.r.l. e a Dueffe 2000 S.r.l., da parte di PRO.MED S.R.L., con sede in Torino, Via Giambattista Vico, 10, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Lorenzo Camerin, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Massimo OCCHIENA e dal Prof. Avv. Fabrizio FRACCHIA e dall'Avv. Lucia CARROZZA ed elettivamente domiciliata presso lo studio Occhiena in Torino, Via Fratelli Giuseppe e Antonio Carle, 26;
- preso atto che il ricorso è stato promosso per l'annullamento, previa adozione di opportune misure cautelari, del provvedimento 26 agosto 2025, n. 1504 comunicato a mezzo PEC in data 28 agosto 2025 con cui, *“sulla base degli elementi emersi ed in forza*



delle ragioni di interesse pubblico sopra descritti”, l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo si è determinata nel senso di annullare d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies L 241/1990 e s.m.i., “tutti gli atti con cui è stata indetta la procedura negoziata RDO 5110758 (prot. n. 6545/2025 - CIG BAC20FB268) e, conseguentemente, tutti quelli successivi con la quale questa Azienda Ospedaliera ha aggiudicato in capo alla ditta PRO.MED S.r.l. di Torino (TO) la fornitura a lotto unico di strumentario chirurgico pluriuso generici...”, nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato e consequenziale e, in particolare, per quanto occorrer possa, della valutazione espressa dalla Commissione Giudicatrice in data 20 agosto 2025 e raccolta nel verbale redatto in pari data, nonché per la condanna dell’Azienda resistente, ex art. 30, CPA, al risarcimento dei danni ingiusti subiti e subendi dalla ricorrente derivanti dagli atti e dal comportamento tenuto dall’Azienda medesima, con espressa riserva di quantificazione in corso di causa;

- visto il contenuto del ricorso in questione;
- attesa la necessità di costituirsi in giudizio;
- preso atto che, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 56/2023, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici non si applicano agli affidamenti concernenti i servizi legali;
- richiamato quindi il predetto articolo laddove dispone che: *“Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: [...] h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali”*.
- considerato che i servizi legali di all’art. 56, comma 1, lettera h), n. 1 e n. 2 possono essere svolti solo da professionisti abilitati all’esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza;
- considerato che anche le Linee Guida n. 12 ANAC, già nella vigenza del precedente Codice, indicavano come: *“l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’art.17 (contratti esclusi)”*;
- richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/18, che ha stabilito che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa generale sugli appalti in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni,



fornite da un avvocato, *“si configurano solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”*;

- stante la necessità di affidare, in conseguenza di quanto esposto, il servizio di rappresentanza e difesa in giudizio a professionista che possa vantare esperienza specifica nella materia del diritto amministrativo;
- dato atto che con nota prot. n. 32700 del 23.09.2025, l’Azienda ha richiesto all’Avv. Bruno SARZOTTI del Foro di Torino un preventivo per l’affidamento dell’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Azienda, anche in considerazione dell’incarico già espletato con riferimento al ricorso della ditta Pirinoli riguardante la medesima gara, nel contenzioso R.G. 1932/2025;
- dato altresì atto che con nota prot. n. 32746 del 23.09.2025, l’Avv. Bruno SARZOTTI ha trasmesso il proprio preventivo, determinato nel rispetto dei parametri tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014, applicando la riduzione massima consentita del 50% prevista dall’art. 2 del medesimo D.M., per una spesa complessiva di € 5.381,50, oltre IVA e CPA e spese generali;
- considerato che, l’importo richiesto è da considerarsi congruo, si ritiene di affidare all’Avv. Bruno SARZOTTI del foro di Torino, l’incarico di rappresentanza e difesa legale dell’Azienda nel giudizio in questione, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge in ogni fase e grado del procedimento;
- acquisito il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

DELIBERA

1. di costituirsi, per le motivazioni di cui in premessa, nel giudizio in questione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, notificato in data 22.09.2025 a questa Azienda Ospedaliera, e a Pirinoli Enrico & C. S.r.l., a Fermed S.r.l., a Endotecnica S.r.l., a Me.Sys S.r.l. e a Dueffe 2000 S.r.l., promosso da PRO.MED S.R.L., con sede in Torino, Via Giambattista Vico, 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Lorenzo Camerin, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Massimo OCCHIENA e dal Prof. Avv. Fabrizio FRACCHIA e dall’Avv. Lucia CARROZZA;
2. di affidare l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Azienda nel giudizio in questione all’Avv. Bruno SARZOTTI del Foro di Torino, con elezione di domicilio presso il suo



studio in Torino, Corso Re Umberto n. 27, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge in ogni fase e grado del procedimento;

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 7.852,26 trova allocazione al conto C261012B – 3101012 “Spese legali” del Bilancio 2025;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 28 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, considerata l’urgenza di procedere.

Il Commissario Straordinario
Tranchida dott. Livio

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.



Struttura Proponente: STRUTTURA COMPLESSA INTERAZIENDALE SERVIZIO LEGALE

Proposta Numero: 1975 Anno: 2025

Sottoscritta digitalmente dal Direttore f.f. della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale, Peano dott.sa Martina, in data 29/09/2025

Acquisiti i seguenti pareri, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinques e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i.:

Direttore sanitario De Filippis dott. Giuseppe	Direttore amministrativo Rinaldi dott. Giorgio
☒ FAVOREVOLE	☒ FAVOREVOLE
CONTRARIO	CONTRARIO
in data 30 settembre 2025 sulla proposta di delibera n. 1975 del 29/09/2025	in data 30 settembre 2025 sulla proposta di delibera n. 1975 del 29/09/2025

Allegato - Firmatario -